I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1976/85 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4 concernente il cotone, denominato in appresso « protocollo »,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo prevede la concessione di un aiuto alla produzione di cotone, il cui importo è fissato sulla base della differenza esistente tra un prezzo d'obiettivo e il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato ; che, per la determinazione di tale prezzo, il prezzo dei semi di cotone è un elemento importante ;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2169/81 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1462/84 (2), a motivo di un regime di controllo all'importazione applicabile in Grecia sino alla fine del 1983 e istituito in virtù dell'articolo 82 dell'atto di adesione del 1979, nonché in deroga al suddetto articolo 4, paragrafo 1, primo comma, sino alla fine della campagna 1984/1985 si tiene conto, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone, delle offerte e dei corsi constatati sul mercato greco ;

considerando che il paragrafo 4, secondo comma, dello stesso articolo prevede, in deroga al primo comma del suddetto paragrafo, che sino alla fine della campagna 1984/1985 sono presi in considerazione le offerte e i corsi constatati sui principali mercati in Grecia per i prodotti di cui a detto primo comma ;

considerando che, quantunque il regime di controllo all'importazione applicabile in Grecia sia stato soppresso alla fine del 1983, le offerte presentate sul mercato mondiale dei semi e dell'olio di cotone, nonché i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale rischiano di non divenire rappresentativi per la tendenza del mercato comunitario di questi prodotti nella campagna 1985/1986 ; che, per garantire una corretta applicazione del regime di aiuto per il cotone nella campagna in questione, occorre prorogare ulteriormente per una campagna la deroga prevista dal secondo comma dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma e nell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2169/81 i termini « 1984/1985 » sono sostituiti dai termini « 1985/1986 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

(1) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(2) GU n. L 142 del 29. 5. 1984, pag. 1.